

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di gennaio, l'Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0002/2025 del 17/01/2025

OGGETTO: "Lavori per la realizzazione di n. 24 alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo" – CUP: F17 E15 000 020 002
CIG: 8669643FB7

Autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa EDIL MARINA DI MARINA ERSEN

Il Funzionario con incarico di E.Q. Appalti di lavori, servizi e forniture, **Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce:**
parere favorevole _____

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente Ufficio Tecnico, **Ing. Pasquale Lionetti:** parere favorevole _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n.20AD.2021/D.00187 del 16.07.2021 con cui la SUA di Basilicata, a seguito di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.120/2020, art. 1 comma 2 lett. b, approvava le risultanze di gara e disponeva, ai sensi dell'art.32, c. 5 del D. Lgs 50/2016 e smi, l'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione di n.24 (12+12) alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi "Comparto B Variante al PEEP San Giacomo" CIG 8669643FB7 –CUP F17 E15 000 020 002 non efficace nei confronti dell'impresa IN.TECH S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Marciana Marina n.42 Cap 00138– Partita Iva 12431501001 al prezzo complessivo di aggiudicazione di €1.504.320,81, di cui €. 1.452.455,68 per lavori ed €. 51.865,13 per oneri della sicurezza;

VISTO il verbale di verifica di possesso dei requisiti dell'11.10.2021 in cui il Responsabile del procedimento dichiarava la verifica dei requisiti disposta nei riguardi dell'operatore economico conclusa con esito favorevole di talchè l'aggiudicazione disposta nei riguardi del summenzionato operatore economico con determinazione n.20AD.2021/D.00187 del 16.07.2021 diveniva efficace ed i lavori de quo venivano aggiudicati in favore dell'impresa IN.TECH S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Marciana Marina n.42;

CONSIDERATO che in data 4.05.2022 rep. n.26581 veniva stipulato contratto d'appalto fra l'ente appaltante ATER di Matera e l'impresa appaltatrice IN.TECH S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Marciana Marina n.42;

ESAMINATA l'istanza del 07.11 u.s. acquisita dalla stazione appaltante (prot. Ater n. 2024-0009394 del giorno 08.11.2024) e successive integrazioni del 27.11.2024 (acquisita al Prot. Ater n.2024-0010040 del 28.11.2024), del 05.12.2024 (Prot. Ater di pari data n. 2024-0010353), del 09.12.2024 (Prot. Ater di pari data n. 2024-0010508) e del 10.12.2024 (Prot. Ater di pari data n. 2024-0010535), con cui la società IN.TECH. S.p.A. con sede legale in Roma alla via Marciana Marina n.42, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, chiedeva alla stazione appaltante l'autorizzazione a subappaltare alla ditta EDIL MARINA di Marina Ersen con sede legale in Altamura (BA) alla via San Tarcisio n. 5, partita iva 08480930729, parte dei lavori, riguardanti "Opere civili di diversa entità" ascrivibili alla categoria OG1 per un importo pari ad € 50.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che

- nella domanda di partecipazione, l'esecutore aveva indicato la volontà di subappaltare le lavorazioni sopra indicate;
- che l'impresa aggiudicataria ha depositato bozza del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e ha dichiarato nell'istanza:
 - A) che l'importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti fissati dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e smi;
 - B) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del c.c. tra essa stessa e la ditta per la quale è richiesto il subappalto;
 - C) di essere consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - D) che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscerà ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
 - E) che per le prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti all'impresa subappaltatrice gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso;
- **DATO ATTO** che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2026 avendo dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 con apposita documentazione;
- **ATTESO** che:
 - è in corso di verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione, che in parte è già stata acquisita: • con la visura del Casellario Informativo A.N.A.C., che non evidenzia

annotazioni per la ditta in questione; • con la visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 17.01.2025 per la Ditta EDIL MARINA di Marina Ersen, dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per la ditta in questione; • con l'acquisizione del certificato di regolarità fiscale DURC – POSIZIONE REGOLARE della Ditta EDIL MARINA di Marina Ersen prot. INAIL _47375240 con scadenza validità 15.05.2025;

- Patente a Crediti rilasciata all'impresa EDIL MARINA di Marina Ersen in data 30.10.2024, Codice PAC-DD-255-KK dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- **CONSIDERATO** che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche ancora in corso, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;
- **CONSIDERATO** che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;
- **RILEVATA** l'urgenza dell'adozione della presente determinazione, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;
- **RITENUTO** di dover procedere alla autorizzazione del subappalto richiesta dall'impresa appaltatrice, sottoponendola alla condizione risolutiva di cui sopra;
- **VISTO** il D. Lgs 50/ 2016 e smi;

DETERMINA

1. la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la richiesta di subappalto per l'importo di € 50.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, così come formulata dall'impresa IN.TECH S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Marciana Marina n.42– partita iva 12431501001 in favore dell'impresa EDIL MARINA di Marina Ersen con sede legale in Altamura (BA) alla via San Tarcisio n. 5, partita iva 08480930729;
3. di prevedere che la presente autorizzazione venga eventualmente annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora all'esito dei controlli e delle verifiche gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;
4. di ordinare agli Uffici interessati l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza;
5. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Azienda;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Impresa IN.TECH S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Marciana Marina n.42;
 - all'Impresa EDIL MARINA di Marina Ersen corrente in Altamura (BA) alla via San Tarcisio n. 5;
 - al Direttore dei Lavori Arch. Pierluigi Bianchi;
 - al CSE Arch. Antonio Giulio Loforese.

Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e delle misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell'ATER di Matera.

IL DIRIGENTE
Ing. Pasquale LIONETTI

La presente determinazione dirigenziale n. 0002/2025 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 17/01/2025 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 17/01/2025

IL FUNZIONARIO CON INCARICO DI E.Q.-UO AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)

